



TRIBUNALE ORDINARIO di VERCELLI
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Giudice,
ha pronunciato la seguente

SENTENZA

visto il ricorso depositato da Buscemi Gaetano, [REDACTED], avente ad oggetto un piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore a norma degli artt. 67 ss CCI; richiamato il proprio provvedimento in data 6.02.2024; premesso che i creditori non hanno presentato osservazioni o contestazioni al piano depositato;

osserva:

In diritto, occorre ricordare che, secondo l'art. 70 c. 7 CCI, *il giudice, verificata l'ammissibilità giuridica e la fattibilità del piano, risolve ogni contestazione, omologa il piano con sentenza.*

Quali requisiti di ammissibilità del piano, l'art. 69 c. 1 CCI prevede che *il consumatore non può accedere alla procedura del piano del consumatore se ha determinato il sovraindebitamento con colpa grave, dolo o frode.*

Inoltre, a norma dell'art. 69 c. 2 CCI, *il creditore che ha colpevolmente determinato la situazione di indebitamento o il suo aggravamento o che ha violato i principi di cui all'art. 124 bis d. lgs. 285/1993 non può presentare opposizione o reclamo al fine di contestare la convenienza della proposta.*

Nel caso di specie, dalle verifiche effettuate e dalla relazione particolareggiata è emersa la sussistenza della documentazione richiesta dagli artt. 67 e 68 CCI nonché l'assenza delle condizioni soggettive ostative, come emerge al punto 3 della relazione particolareggiata.

Quanto poi ai timori di (non) fattibilità economica del piano, occorre rilevare che, qualora il ricorrente dovesse risultare inadempiente, tale situazione legittimerà la revoca dell'omologazione ai sensi dell'art. 71 c. 5 e 72 CCI mentre non pare consentito precludere, ex ante, l'omologa del piano ad inadempimento non verificato.

Quanto al contenuto del piano, esso prevede (vedi prospetto pag. 4 della relazione particolareggiata):

- il pagamento integrale delle spese prededucibili per complessivi euro 7.720,68; va precisato che il compenso dell'OCC, a norma dell'art. 71 c. 4 CCI, verrà corrisposto all'esito della procedura, salva la possibilità di liquidare eventuali acconti;
- il pagamento dei chirografari nella misura del 5,39% per euro complessive 13.915,32;

L'OCC ha attestato che il soddisfacimento dei creditori privilegiati avverrà in misura non inferiore all'alternativa liquidatoria; si rileva al riguardo che gli assets liquidabili consistono in beni mobili registrati di scarso valore e in beni immobili detenuti in quote, per i quali pende giudizio di divisione. A tale proposito il sig. Buscemi si è impegnato a mettere a disposizione qualsivoglia attivo dovesse ricavare dalla suddetta divisione al fine di incrementare il soddisfacimento dei creditori.

Con riguardo, infine, alla durata del piano, esso è strutturato in circa quattro anni (entro e non oltre il 31 dicembre 2027); tale tempistica non risulta irragionevole se parametrata alla durata ex legge Pinto delle procedure concorsuali e, in generale, alla durata media di una procedura esecutiva immobiliare o presso terzi (con pignoramenti in coda).

Il Tribunale, tenuto conto che alcun altro creditore ha formulato osservazioni o contestazioni, ritiene quindi sussistere i presupposti per omologare il piano del consumatore proposto.

P.Q.M.

Il Tribunale di Vercelli, visto l'art. 70 CCI:

- omologa il piano del consumatore proposto da Buscemi Gaetano, come da ricorso depositato e relazione dell'OCC, in ogni caso da eseguirsi conformemente a quanto indicato in parte motiva;
- dispone che l'OCC trascriva il presente provvedimento sugli immobili ricompresi nel piano del consumatore;
- onera l'OCC di dare comunicazione del presente provvedimento a tutti i creditori;
- onere l'OCC di provvedere, entro 48 ore, alla pubblicazione del presente provvedimento, per estratto, sul sito del Tribunale di Vercelli;

rammenta inoltre:

- all'OCC che, a norma dell'art. 71 CCI, dovrà provvedere a sorvegliare l'esecuzione del piano e a relazionare al giudice, per iscritto, sullo stato dell'esecuzione del piano omologato ogni sei mesi a far data dall'omologa;
- all'OCC che, all'esito della procedura, sentito il debitore, dovrà depositare una relazione finale.

Dichiara chiusa la procedura.

Si comunichi.

Vercelli, 22/04/2024

Il Giudice

Dott. Claudia Gentili